






REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE



FNM

P.LE CADORNA, 14
20123 MILANO
C.F. E P.I.: 00776140154

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	Responsabile	Approvazione
00	10.04.2017	Prima emissione	Direzione Acquisti  Direzione Pianificazione Strategica 	Presidente 

INDICE

- 1. ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**
- 2. DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**
- 3. SOGGETTI**
- 4. DOMANDA DI QUALIFICAZIONE**
- 5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
- 6. CATEGORIE DI ROTABILI**
- 7. CLASSI**
- 8. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE**
- 9. DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI**
- 10. ESAME ED ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE**
- 11. VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE**
- 12. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A GARA**
- 13. SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO**
- 14. SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI**
- 15. MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE E RINNOVO**
- 16. ESTENSIONE**
- 17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003**

ARTICOLO 1**ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**

1.1. Ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "Codice dei contratti pubblici"), è istituito presso FNM S.p.A. (di seguito, "FNM") il sistema di qualificazione (di seguito, il "Sistema") riguardante:

- la fornitura di materiale rotabile ferroviario di nuova costruzione, comprensivo di certificazioni, omologazioni, messa in esercizio e scorte tecniche, per distinte tipologie di materiale rotabile;
- il servizio di manutenzione full service, di primo livello (manutenzione corrente programmata e correttiva) e secondo livello (manutenzione ciclica programmata), per il suddetto materiale rotabile di nuova fornitura, per distinte tipologie di materiale rotabile.

1.2. Il materiale rotabile dovrà rispondere alle normative vigenti in Italia al fine di garantire il rilascio dell'autorizzazione di messa in servizio (AMIS) da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) e la circolabilità da parte di RFI e di FERROVIENORD.

1.3. Il materiale rotabile bitensione o politensione dovrà rispondere anche alle normative presenti nel Paese /nei Paesi dell'U.E. che sarà/saranno indicati in sede di richiesta d'offerta. Per il materiale rotabile a trazione autonoma si dovrà prevedere la circolabilità anche su linee/reti di competenza USTIF, salvo diverse indicazioni in sede di richiesta d'offerta.

1.4. Il Sistema ha lo scopo di gestire elenchi di imprese, dotate degli specifici requisiti previsti nel presente Regolamento, nell'ambito dei quali FNM individua i soggetti da invitare alle procedure di affidamento delle forniture di cui all'art.1.1.

1.5. I soggetti sono qualificati secondo le categorie e le classi di cui agli artt. 6 e 7.

ARTICOLO 2**DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**

2.1. Il Sistema ha durata illimitata.

2.2. Il Sistema è aperto: potrà pertanto, in qualsiasi momento, essere presentata domanda di ammissione.

2.3. FNM potrà aggiornare, modificare o revocare, in tutto o in parte, il presente Sistema con apposito avviso pubblicato nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.

2.4 FNM potrà esperire la prima procedura di gara, utilizzando il Sistema, a partire dal 35° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso relativo all'istituzione del presente Sistema sulla G.U.C.E. (13.04.2017).

ARTICOLO 3 SOGGETTI

3.1. I soggetti ammessi a richiedere la qualificazione sono quelli indicati all'art. 45 del Codice dei contratti pubblici ed in particolare:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

3.2. Nel caso di imprese consorziate si fa rinvio all'art. 47 del Codice dei contratti pubblici. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile, del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e del consorzio fra imprese artigiane non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate, restando in ogni caso fermi i divieti di contemporanea partecipazione alle gare secondo le disposizioni vigenti.

ARTICOLO 4

DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

4.1. I soggetti richiedenti la qualificazione devono presentare a FNM apposita domanda redatta secondo l'allegato modello A (domanda di iscrizione) completa dell'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale verranno inviate tutte le comunicazioni relative alla procedura di iscrizione al Sistema e gli atti di indicazione delle procedure che FNM esperirà avvalendosi dello stesso.

4.2. La domanda di qualificazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore del soggetto richiedente la qualificazione; in caso di procuratore dovrà essere trasmessa copia conforme all'originale della relativa procura.

La domanda deve essere corredata da quanto segue:

- attestazione di avvenuto pagamento di cui al successivo art. 5;
- documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8, sottoscritti dal legale rappresentante o da procuratore del soggetto richiedente la qualificazione;
- documentazione di cui ai successivi artt. 4.3 e 4.4.

4.3. Il soggetto richiedente dovrà produrre una presentazione articolata come segue:

- introduzione della Società/Gruppo multinazionale;
- summary economico/finanziario con i principali dati di bilancio;
- struttura organizzativa ed organici;
- siti produttivi;
- descrizione del portafoglio prodotti e delle principali attività svolte;
- struttura di ricerca/innovazione.

4.4. Relativamente al servizio di manutenzione full service, il soggetto richiedente dovrà produrre l'elenco dei servizi svolti nell'ultimo triennio antecedente l'anno di presentazione della domanda di iscrizione al Sistema, con l'indicazione per ciascuno di essi di:

- numero e tipologia rotabili;
- descrizione del servizio;

- committente;
- importo del contratto;
- durata del contratto.

ARTICOLO 5

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1. Il plico contenente la domanda di qualificazione e la documentazione allegata dovrà pervenire in busta chiusa al seguente recapito:

FNM S.p.A.
Direzione Acquisti
Piazzale Cadorna n. 14
20123 Milano

Il plico deve recare all'esterno gli estremi del soggetto candidato (denominazione, sede legale, P. Iva, Tel., Fax, indirizzo di posta elettronica certificata), l'indicazione **“SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER FORNITURA E MANUTENZIONE DI MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO – CATEGORIACLASSE.....(da completare in ragione della tipologia di rotabili per i quali si richiede la qualificazione)”**.

E' facoltà dei candidati la consegna a mano del plico allo stesso indirizzo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

Il recapito del plico è di esclusiva responsabilità del mittente.

5.2. Ai fini della qualificazione, il soggetto che presenta la domanda è tenuto a versare un importo forfettario, a titolo di rimborso delle spese tecnico-amministrative, stabilito in Euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre IVA, per ciascuna domanda.

Il pagamento del predetto importo dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a FNM S.p.A. ed acceso presso la Banca Popolare di Milano - Agenzia 3 - P. Le



Cadorna - 20123 Milano, alle seguente coordinate bancarie : C/C: 439 ABI: 05584 CAB: 01603
CIN: TIBAN: IT87T0558401603000000000439 BIC: BPMIITM1003.

Nella causale di pagamento dovrà essere indicato: **“SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER FORNITURA E MANUTENZIONE DI MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO-CATEGORIA.....CLASSE..... (da completare in ragione della tipologia di rotabili per i quali si richiede la qualificazione) – RIMBORSO SPESE”**.

5.3.La domanda di qualificazione dovrà essere corredata della copia del bonifico che attesti l'avvenuto versamento dell'importo di cui all'art.5.2.

5.4. Ai fini dell'estensione della qualificazione ad altra classe di importo, il soggetto richiedente è tenuto a versare un importo forfettario, a titolo di rimborso delle spese tecnico-amministrative, stabilito in Euro 300,00 (euro trecento/00), oltre IVA, per ciascuna classe, con le modalità di cui all'art.5.2.

ARTICOLO 6

CATEGORIE DI ROTABILI

6.1.Il Sistema è istituito per le categorie di rotabili sottoelencate:

- a) Elettrotreni (EMU) a grande capacità (almeno 400 posti a sedere) monotensione o politensione, con velocità massima non inferiore a 160 km/h e relativa manutenzione.
- b) Elettrotreni (EMU) a media capacità (almeno 200 posti a sedere) monotensione o politensione, con velocità massima non inferiore a 160 km/h e relativa manutenzione.
- c) Convogli a composizione bloccata a trazione termica (DMU) a bassa capacità (circa 150 posti a sedere), con velocità massima non inferiore a 130 km/h, massa per asse non superiore a 18 t e relativa manutenzione.

6.2. I richiedenti possono avanzare istanza di qualificazione per una o più delle sopra richiamate categorie. Gli iscritti al Sistema potranno partecipare alle gare che verranno indette nel corso di validità del Sistema stesso, per gli affidamenti di fornitura e manutenzione di materiale rotabile delle sopra richiamate categorie e delle classi di cui al successivo art. 7.

ARTICOLO 7**CLASSI**

7.1. Le tre classi di importo per le quali è possibile qualificarsi all'interno di ogni categoria, sono di seguito indicate:

Classe di importo 1: 5 convogli

Classe di importo 2: 10 convogli

Classe di importo 3: 20 convogli

Per le suddette classi di importo, si precisa che l'iscrizione nella relativa classe consente di partecipare alle seguenti tipologie di procedure di gara:

- iscritti nella classe di importo 1: gare per la fornitura e manutenzione di un numero massimo di 9 treni;
- iscritti nella classe di importo 2: gare per la fornitura e manutenzione di un numero di treni compreso tra 10 ed un massimo di 19;
- iscritti nella classe di importo 3: gare per la fornitura e manutenzione di un numero di treni pari o superiore a 20.

ARTICOLO 8**REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE**

8.1. Ai fini della qualificazione, i soggetti indicati al precedente art. 3 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti specificati negli artt. 8.2., 8.3. e 8.4. che seguono.

8.2. Requisiti di ordine generale

8.2.1. I requisiti di ordine generale da documentare con la produzione dei documenti di cui al successivo art. 9.4. sono quelli previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici; pertanto non



possono presentare domanda di qualificazione al Sistema, ovvero saranno esclusi se già iscritti, i soggetti in capo ai quali sussistano le cause di esclusione ivi previste.

8.2.2. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione al Sistema, FNM ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera g), del Codice dei contratti pubblici.

8.2.3. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale anche in capo a ciascun singolo consorziato.

8.3. Requisiti tecnici

8.3.1 Requisiti di Fornitura

I requisiti di capacità tecnica relativi a ciascuna categoria di rotabili (Art. 6.1), da dimostrare mediante la produzione dei documenti di cui al successivo art. 9.5, sono i seguenti:

- 1) Fatturato Specifico minimo: fatturato medio annuo per ciascun anno del triennio antecedente l'anno di presentazione della domanda di iscrizione al Sistema, in forniture (i) analoghe alla categoria per la quale si richiede la qualificazione e (ii) relative a materiale in circolazione in Paesi dello Spazio Economico Europeo, non inferiore all'importo indicato nella Tabella di cui all'art. 8.5. con riferimento alla classe di interesse.
- 2) possesso di certificazione di conformità del proprio sistema qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e sue successive evoluzioni, rilasciata da organismi accreditati e relativa alla fornitura di materiale rotabile.

8.3.2. Requisiti di Manutenzione Full Service

Per tutte le tipologie di rotabili indicate nella Tabella di cui all'art. 8.5, il soggetto richiedente l'iscrizione al Sistema dovrà presentare l'attestazione di cui al successivo art. 9.6..



8.4. Requisiti economico-finanziari

I requisiti economico finanziari da dimostrare mediante la produzione dei documenti di cui al successivo art. 9.7, sono i seguenti:

- 1) Fatturato Societario annuo: Fatturato globale medio annuo per ciascun anno del triennio antecedente l'anno di presentazione della domanda di iscrizione al Sistema, non inferiore all'importo indicato nella tabella di cui al successivo art. 8.5, con riferimento alla categoria e classe per la quale si richiede l'iscrizione.
- 2) Sussistenza di almeno una delle seguenti circostanze:
 - a. RAPPORTO DI INDEBITAMENTO BANCARIO (Debiti vs. Banche / Patrimonio Netto):
Minore di 1;
 - b. COPERTURA DEI DEBITI vs. FORNITORI (Debiti vs Fornitori/ Debiti vs. Banche):
Minore di 1;

Tali indici sono calcolati come media degli ultimi tre anni risultante dai dati dei bilanci prodotti ai sensi dell'art. 9.7.

Gli indicatori sono definiti come di seguito:

- Debiti vs Fornitori: Totale dei Debiti vs. Fornitori, entro ed oltre i 12 mesi.
- Patrimonio Netto: Capitale sociale (al netto di eventuali versamenti ancora da effettuare) + Riserve patrimoniali diverse \pm Risultato d'esercizio.
- Debiti vs Banche: Debiti Finanziari verso le Banche, entro ed oltre i 12 mesi.

8.5. Tabella

Tipologia Rotabili	Fatturato Specifico minimo	Fatturato Societario minimo
a) Elettrotreni (EMU) a grande capacit� (almeno 400 posti a sedere) monotensione o politensione, con velocit� massima non inferiore a 160 km/h.		
Classe di importo 1 5 Convogli	50 M �	75 M �
Classe di importo 2	100 M �	150 M �



10 Convogli		
Classe di importo 3 20 Convogli	200 M €	300 M €
b) Elettrotreni (EMU) a media capacità (almeno 200 posti a sedere) monotensione o politensione, con velocità massima non inferiore a 160 km/h.		
Classe di importo 1 5 Convogli	50 M €	75 M €
Classe di importo 2 10 Convogli	100 M €	150 M €
Classe di importo 3 20 Convogli	200 M €	300 M €
c) Convogli a composizione bloccata a trazione termica (DMU) a bassa capacità (circa 150 posti a sedere), con velocità massima non inferiore a 130 km/h, massa per asse non superiore a 18 t.		
Classe di importo 1 5 Convogli	40 M €	60 M €
Classe di importo 2 10 Convogli	80 M €	120 M €
Classe di importo 3 20 Convogli	160 M €	240 M €

ARTICOLO 9

DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI

9.1. I soggetti richiedenti la qualificazione devono produrre la domanda di cui al precedente art. 4 con la documentazione di seguito descritta.

9.2. La documentazione richiesta e gli eventuali allegati devono essere redatti in lingua italiana.

9.3. La documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano deve essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui è stata redatta o di quello nel quale ha sede il soggetto richiedente la qualificazione, oppure da un traduttore ufficiale.

9.4. La documentazione comprovante il possesso **dei requisiti di ordine generale** di cui all'art. 8.2. si compone di:



a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/00, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici da rendere mediante il modello B (Dichiarazione sostitutiva di certificazione) allegato al presente Regolamento;

b) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, da rendere mediante la compilazione del modello C allegato al presente Regolamento.

9.4.1. Le imprese estere dovranno presentare il certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, attestante la denominazione, la sede, il codice fiscale, il capitale sociale, gli estremi dell'atto costitutivo, il pieno e libero possesso dei propri diritti, l'oggetto sociale, l'attività, le generalità, data e luogo di nascita compresi, dei soci e amministratori e poteri loro conferiti. In mancanza di detto certificato, dovranno presentare una dichiarazione giurata contenente i dati di cui sopra, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione, con il medesimo contenuto, resa dall'interessato innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

9.4.2. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause ostative all'accettazione della domanda di qualificazione di cui al precedente art. 8.2, si applica l'articolo 43 del DPR 445/00; nei confronti dei fornitori non stabiliti in Italia, FNM potrà chiedere agli stessi la produzione dei necessari documenti probatori, e, se del caso, la cooperazione delle autorità competenti.

9.4.3. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

9.5. La documentazione comprovante il possesso dei **requisiti tecnici di Fornitura** di cui all'art. 8.3.1. si compone di:



1. dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, con la quale il soggetto richiedente attesta di aver fatturato forniture di materiale rotabile analogo alla categoria per la quale chiede la qualificazione con indicazione espressa per ciascuna di esse dei seguenti dati:
 - importo della fornitura;
 - Committente e relativo Stato UE di appartenenza;
 - data di sottoscrizione del contratto;
 - data ottenimento AMIS o documento europeo equivalente;
 - importo fatturato nel periodo di riferimento.
2. copia delle fatture relative alle forniture di cui al punto che precede debitamente quietanzate;
3. copia del certificato di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità Aziendale alla norma UNI EN ISO 9001:2008 e sue successive evoluzioni, rilasciata da organismi accreditati e relativa alla fornitura di materiale rotabile.

9.6. La documentazione comprovante il possesso dei **requisiti di Manutenzione Full Service** di cui all'art. 8.3.2. si compone dell'attestazione quale Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM) dei veicoli ferroviari (ad esclusione dei carri merci) di cui alla circolare ANSF Revisione 01 del 16 ottobre 2015, ovvero dell'attestazione di aver attivato la procedura per il riconoscimento quale SRM da parte dell'ANSF o di altra autorità di sicurezza equivalente di Paesi UE. In ogni caso, l'attestazione dovrà essere posseduta alla data di sottoscrizione del contratto.

9.7. La documentazione comprovante il possesso dei **requisiti economico-finanziari** di cui all'art. 8.4. si compone dei bilanci certificati degli ultimi tre esercizi.

ARTICOLO 10

ESAME ED ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

10.1. FNM provvede alla qualificazione dei soggetti seguendo l'ordine cronologico con cui sono pervenute le relative domande complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo.



10.2. Per i soggetti che durante il procedimento di qualificazione segnalino una o più variazioni dei loro requisiti fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

10.3. Entro 3 mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione, FNM comunica per iscritto l'esito del procedimento di qualificazione, specificando la/e categoria/e di rotabili e la/e classe/i per cui il soggetto sia risultato qualificato e la data di decorrenza della qualificazione.

10.4. Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa, il procedimento di qualificazione è sospeso, previo avviso all'interessato, sino a quando quest'ultimo non avrà fornito quanto richiesto. In tale caso, il predetto termine di tre mesi è da intendere al netto del tempo intercorso tra la richiesta di integrazioni e la ricezione della documentazione integrativa.

10.5. L'omesso riscontro da parte dell'interessato alla richiesta di integrazioni di cui al precedente art. 10.4. entro i termini ivi indicati e comunque entro 2 mesi dal ricevimento della stessa, sarà da intendersi come rinuncia alla domanda di qualificazione.

10.6. L'esito della qualificazione sarà comunicato per iscritto al soggetto richiedente.

ARTICOLO 11

VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE

11.1. La qualificazione ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della qualificazione stessa ed a condizione che l'operatore mantenga il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 12

SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A GARA

12.1. In caso di ricorso al presente Sistema, FNM invita, senza preventiva pubblicazione del bando, alle gare che verranno indette per gli affidamenti di fornitura di materiale rotabile e relativa manutenzione, tutti i soggetti qualificati alla data della lettera di invito.



12.2. Nella lettera di invito saranno indicate le condizioni e le prescrizioni che i concorrenti dovranno assolvere ai fini dell'ammissione alla gara, compresa la possibilità di presentarsi in forma riunita tra soggetti già provvisti di qualificazione.

ARTICOLO 13

SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO

13.1. FNM si riserva la facoltà di sospendere il soggetto qualificato qualora quest'ultimo:

- non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
- abbia avuto una condotta tale da pregiudicare il rapporto con FNM (a titolo esemplificativo: gravi ritardi, inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni, ecc.);
- non abbia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli 14 e 15;
- abbia in corso un contenzioso con FNM e/o con altra società del Gruppo.

I soggetti qualificati sottoposti ad un provvedimento di sospensione non potranno partecipare a procedure di gara indette da FNM utilizzando il Sistema.

La sospensione sarà comunicata per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi che l'hanno generata e durerà fino a quando tali motivi non saranno rimossi ovvero fino alla data indicata nel provvedimento di sospensione e comunque non oltre la data di naturale scadenza della qualificazione.

Il soggetto potrà richiedere la revoca della sospensione presentando apposita domanda supportata dalla prova dell'intervenuta cessazione delle cause che hanno determinato tale sospensione e della permanenza dei requisiti con le modalità di cui all'art. 15.1.

FNM comunicherà l'accoglimento o meno della domanda di revoca della sospensione. La riammissione del soggetto al Sistema decorrerà dalla data di tale comunicazione e sarà valida fino alla naturale scadenza della qualificazione.

13.2. FNM procederà all'annullamento della qualificazione qualora il soggetto qualificato:

- abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti che hanno permesso la qualificazione o il suo mantenimento;



- abbia reso false dichiarazioni nell'ambito delle procedure di gara indette da FNM utilizzando il Sistema;
- abbia fatto ricorso al subappalto senza la preventiva autorizzazione di FNM nell'esecuzione di contratto aggiudicato a seguito di procedura di gara indetta da FNM utilizzando il Sistema;
- sia stato sottoposto a procedimento di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ha cessato o sospeso le attività;
- sia incorso nella seconda sospensione dell'efficacia della qualificazione nell'ambito del triennio di validità;
- rinunci espressamente alla qualificazione.

I soggetti sottoposti ad un provvedimento di annullamento della qualificazione non potranno partecipare alle procedure di gara indette da FNM utilizzando il Sistema.

L'annullamento della qualificazione è comunicato per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi che lo hanno determinato.

Il soggetto, trascorso due anni dalla comunicazione dell'annullamento della qualificazione, potrà presentare una nuova domanda di qualificazione secondo la disciplina contenuta nel Regolamento.

L'annullamento della qualificazione di un soggetto, facente parte di un consorzio, determinerà l'annullamento della qualificazione del consorzio stesso.

ARTICOLO 14

SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI

14.1. I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono comunicare a FNM qualunque variazione dei requisiti di cui all'art. 8 non oltre trenta giorni dal verificarsi della variazione stessa.

14.2. L'omessa o tardiva segnalazione darà luogo al provvedimento di sospensione della qualificazione di cui al precedente art. 13 nel caso di soggetti già qualificati, ed alla sospensione del procedimento di qualificazione, nel caso di soggetti non ancora qualificati.

ARTICOLO 15**MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE E RINNOVO**

15.1. I soggetti qualificati devono presentare a FNM, ogni anno successivo a quello di ottenimento o rinnovo della qualificazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/00, attestante la sussistenza di tutti i requisiti previsti nel presente Regolamento.

15.2. L'omesso invio della dichiarazione darà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 13.

15.3. Tre mesi prima della data di scadenza del triennio di validità della qualificazione il soggetto deve presentare apposita domanda di rinnovo della qualificazione stessa, corredandola della documentazione prevista nell'art. 9, adeguatamente aggiornata.

15.4. La domanda di rinnovo pervenuta successivamente alla scadenza della qualificazione sarà considerata come nuova domanda di qualificazione.

15.5. Nel caso in cui il procedimento di valutazione della domanda di rinnovo si concluda positivamente prima della scadenza della qualificazione già posseduta, il soggetto interessato risulterà qualificato per gli ulteriori tre anni decorrenti dalla data di scadenza precedente.

15.6. Nel caso in cui il procedimento di valutazione della domanda di rinnovo si concluda positivamente dopo la data di scadenza della qualificazione già posseduta, il soggetto interessato risulterà non qualificato nel periodo intercorrente tra la data di scadenza della precedente qualificazione e la data della comunicazione di inizio del nuovo periodo triennale di validità.

ARTICOLO 16**ESTENSIONE**

16.1. Il soggetto già qualificato o per il quale è in corso il procedimento di qualificazione può chiedere l'estensione della qualificazione ad altra classe e/o categoria, presentando apposita domanda corredata della documentazione prevista per tale classe e/o categoria nel presente Regolamento.

16.2. L'esito positivo del procedimento di estensione verrà comunicato per iscritto. Dalla data di tale comunicazione decorrerà la validità triennale della qualificazione.

ARTICOLO 17

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 2003

17.1. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni i dati personali dei soggetti richiedenti la qualificazione, e, ove occorra, delle persone che all'interno degli stessi soggetti ricoprono cariche sociali, saranno trattati da FNM quale Titolare del trattamento, ai fini della verifica dei requisiti previsti per la qualificazione e per il mantenimento della medesima ai sensi del presente Regolamento.

Il trattamento dei dati consisterà nella registrazione, nell'elaborazione, nell'aggiornamento e nella conservazione per il periodo necessario alle finalità perseguite, con e senza l'ausilio di mezzi elettronici.

17.2. Alcuni dei dati in questione, tra i quali i dati c.d. "giudiziari" richiesti nell'ambito delle dichiarazioni rese al fine di comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale, sono acquisiti per obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive comunitarie. Il conferimento dei restanti dati è facoltativo, tuttavia costituisce condizione necessaria ai fini della qualificazione al Sistema.

17.3. Il Titolare del trattamento di tali dati è FNM S.p.A., con sede in Milano, Piazzale Cadorna n. 14.

17.4. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità sopra descritte e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, eventualmente anche tramite soggetti terzi autorizzati dal Titolare e comunque nel rispetto della normativa vigente.

17.5. I dati possono essere comunicati e, ove previsto dalla legge, diffusi, a soggetti pubblici o privati nei limiti strettamente indispensabili per le finalità sopra descritte e nel rispetto delle leggi e dei provvedimenti del Garante.

17.6. In particolare, i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nell'ambito dell'applicazione di leggi, regolamenti e direttive comunitarie nel caso in cui tali soggetti terzi comunichino l'utilizzo



del presente Sistema, nonché, a società del Gruppo, a società esterne e a professionisti/consulenti, nell'ambito di specifici accordi sottoscritti con FNM per le attività di supporto amministrativo e/o legale per le finalità descritte al precedente articolo 17.1.

17.7. In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.